

Codice A1403A

D.D. 3 ottobre 2017, n. 616

SOCIALCOOP Soc. coop. sociale: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di ampliamento, con inserimento di ambulatorio per esterni, di struttura sanitaria gia' autorizzata all'esercizio come RSA denominata "IL MUGHETTO" con sede in Via Salasco n. 9 bis a Ceresole d'Alba (CN).

Il legale rappresentante della Società “SOCIALCOOP Soc. coop. sociale”, con istanza protocollata in arrivo il 21 novembre 2016 con il n. 23651/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all’ampliamento, con inserimento di ambulatorio per esterni, di struttura sanitaria già autorizzata all’esercizio come RSA denominata “IL MUGHETTO” con sede in Via Salasco n. 9 bis a Ceresole d’Alba (CN).

Le branche specialistiche oggetto della richiesta sono le seguenti: terapia antalgica, diabetologia, endocrinologia, gastroenterologia, pediatria, ortopedia, chirurgia, urologia, neurologia, cardiologia. Le professioni sanitarie che si richiede di introdurre sono le seguenti: psicologo, psicoterapista, nutrizionista, logopedista, infermiere.

La Direzione Sanità, in applicazione della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica dell’allegato C alla D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, con nota prot. n. 15048/A1403A dell’11 luglio 2017 ha trasmesso l’istanza all’ASL CN2, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L’ASL CN2 con la nota prot. 49411 del 30 agosto 2017 ha trasmesso la deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 21 agosto 2017 che esprime nulla osta in merito all’ampliamento di struttura già autorizzata all’esercizio come RSA denominata “IL MUGHETTO” con sede in Ceresole d’Alba (CN) Via Salasco 9/bis, gestita dalla Società “SOCIALCOOP Soc. coop. sociale” con l’inserimento di un ambulatorio per esterni per l’erogazione di prestazioni sanitarie esclusivamente in regime privato.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell’istanza si rileva l’impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “SOCIALCOOP Soc. coop. sociale”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “SOCIALCOOP Soc. coop. sociale” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’